



TRIBUNALE DI MONZA
Presidenza

Nota di servizio n. 8 del 2026

Oggetto: Chiarimenti in materia di iscrizione delle cause al ruolo ed omesso versamento di contributo unificato alla luce della circolare DAG 10-04-2026. 0075431.U

Vista la circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni del 10-04-2026. 0075431.U, con cui il Ministero, ha ritenuto la necessità di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari **relativamente agli obblighi a cui è tenuto il cancelliere nell'ipotesi in cui venga depositata nel fascicolo telematico la ricevuta di pagamento del contributo unificato effettuato oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 248, comma 3 bis del TUSG,**

in parziale modifica delle note n. 3 e 11 del 2025, in ossequio a quanto specificato nella suddetta circolare del 10-04-2026. 0075431.U,

si dispone

quanto segue:

- A) Decorsi i 30 giorni indicati nell'art. 248, comma 3 bis del TUSP, la cancelleria dovrà segnalare il mancato pagamento all'ufficio recupero crediti, perché questi trasmetta ad Equitalia Giustizia, utilizzando la nota A1, la richiesta di recupero dell'importo, degli interessi e della sanzione.
- B) Nel caso in cui il pagamento telematico avvenga oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 248, comma 3 bis del TUSG, le cancellerie competenti verificano, attraverso il Siamm, o interpellando l'ufficio recupero crediti, se è stata aperta o meno la partita di credito; e pertanto:
 - 1. Se la partita di credito **non è stata aperta**, le cancellerie sono tenute ad accettare il pagamento telematico del contributo unificato bruciando la relativa ricevuta e a darne comunicazione all'ufficio recupero crediti perché trasmetta la nota ad Equitalia giustizia, per dare corso al recupero della sanzione e degli interessi;
 - 2. Se la partita di credito **e' stata aperta**, la cancelleria non dovrà accettare il pagamento telematico e ogni vicenda relativa alla riscossione dovrà essere regolata dalla parte debitrice del contributo unificato direttamente con Equitalia giustizia;

I principi suddetti si applicano anche all'ipotesi di recupero dell'importo di cui **all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002**, ma in questo caso l'obbligo del pagamento sorge dal momento del deposito della sentenza/provvedimento.

Pertanto, l'ufficio giudiziario potrà trasmettere all'ufficio recupero crediti la richiesta di recupero sin dal momento della pubblicazione della sentenza/provvedimento, ma il soggetto tenuto al pagamento potrà adempiere, senza incorrere in sanzioni ed interessi, entro 30 giorni decorrenti dalla

pubblicazione, pertanto:

- se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza/provvedimento la cancelleria (e/o l'ufficio recupero crediti nel caso in cui la cancelleria abbia già trasmesso la richiesta al predetto ufficio) deve accettare il pagamento e bruciare la relativa ricevuta, informando l'ufficio recupero crediti, in modo da non procedere all'apertura della partita di credito;
- nel caso in cui invece il pagamento avvenga decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza le cancellerie (e/o l'ufficio recupero crediti nel caso in cui la cancelleria abbia già trasmesso la richiesta al predetto ufficio) dovranno comportarsi come nel caso B.

Si comunichi all'Ordine degli Avvocati di Monza, all'UNEP di Monza, a tutti i Direttori, a tutto il personale del settore civile e del settore erariale.

Monza, li 27 aprile 2026

Il Presidente del Tribunale

Maria Gabriella Mariconda